

# ISCRIZIONI 2018/2019 & 10 MARZO

SPIEGAZIONI E CONSIGLI



**DISOBBEDIENTI PER AMORE**

**D.L. 73/2017 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**  
**ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ED IL TERMINE DEL 10 MARZO 2018**  
**ISCRIZIONE ALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019**

**L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ED IL TERMINE DEL 10 MARZO 2018**

Il D.L. 73/2017, convertito con legge 119/2017, non prevede in alcuna parte che, trascorso il termine del 10 marzo 2018, i bambini non ancora vaccinati debbano venire esclusi da scuola.

Il D.L. 73/2017 all'art. 3 prevede che *“1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale la presentazione di **idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni** indicate all'articolo 1, **ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse** in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, **o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.** 2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi*

*per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 1.*

**3. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso.** *Per gli altri gradi di istruzione, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola. ... Omissis...".*

L'art. 4, poi, prevede che il termine del 10 luglio per la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni sia posticipato, per il solo anno scolastico 2017/2018, al giorno 10 marzo 2018.

Da tutto quanto sopra risulta che:

- a) Il termine del 10 marzo 2018 si riferisce al caso di coloro che, avendo il figlio già in regola con tutte le vaccinazioni, anziché depositare a settembre 2017 la copia del libretto vaccinale e/o il certificato vaccinale hanno optato per autocertificare la regolarità della posizione del minore (ad esempio perché necessitavano di tempo per reperire la relativa documentazione). In questi casi entro il termine del 10 marzo 2018 dovrà essere anche depositata la relativa documentazione, ovvero copia del libretto vaccinale e/o il certificato vaccinale da cui si evince che il minore è in regola con la vaccinazione.
- b) Nei casi in cui a settembre 2017 il minore non era già in regola con le vaccinazioni obbligatorie (ed escludendo l'ipotesi di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni), l'accesso a scuola era consentito dimostrando di aver richiesto all'Asl di competenza un appuntamento per l'effettuazione delle vaccinazioni, ossia presentando a scuola la copia della lettera e delle ricevute postali attestanti l'invio. Il Decreto Lorenzin non prevedeva la facoltà, per questi casi, di autocertificare un tanto né ha mai previsto che, in questi casi, il bambino debba essere in regola con le vaccinazioni al giorno 10.03.2018.

c) Le varie circolari ministeriali che si sono susseguite dopo l'entrata in vigore del D.L. 73/2017 hanno previsto la facoltà, anche per i genitori dei minori non in regola con le vaccinazioni, di autocertificare la situazione vaccinale del proprio figlio; ciò non sposta i termini della questione perché l'aver depositato o meno, all'epoca, una autocertificazione non comporta alcuna conseguenza in ordine ad una ipotetica esclusione alla data del 10 marzo 2018.

d) Si precisa ulteriormente, per completezza e chiarezza, che la conclusione dell'iter amministrativo avviato con l'Azienda Sanitaria prescinde da ogni termine stabilito dalla norma. Se, infatti, l'iter dovesse concludersi anche prima del 10.03.2018 con un rifiuto da parte dei genitori di regolarizzare la posizione del minore, da ciò potrebbe conseguire già l'applicazione della sanzione amministrativa ed un provvedimento di esclusione da scuola.

Questo in linea teorica perché, con riferimento alla regione Friuli Venezia Giulia, con l'ODG n. 4 del 15.12.2017, il Consiglio Regionale ha impegnato la Giunta Regionale *"1) ad adoperarsi affinché tutti i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati nelle scuole dell'infanzia della Regione Friuli Venezia Giulia possano giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione di continuità educativa;*

*2) a tal fine chiede al Parlamento di tenere presente l'esigenza di considerare l'anno scolastico 2017-2018 transitorio anche per le scuole dell'infanzia, per dare risalto alla divulgazione e alle opportune informazioni sui percorsi vaccinali alle famiglie nonché di adottare ogni altro provvedimento utile e necessario all'attuazione del punto 1 del presente atto."*

Da parte della Regione, dunque, è stato assunto un impegno politico volto a consentire a TUTTI i bambini di concludere l'anno scolastico.

Dobbiamo ora attendere ulteriori provvedimenti che rendano concreto ed attuato tale impegno e che speriamo vengano emanati nei prossimi giorni.

e) Il Decreto Lorenzin stabilisce, all'art. 1, comma 4, che **"Non incorrono nella sanzione del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale che,**

*a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.”.*

Non c'è dunque alcun riferimento ad una data precisa per l'adempimento dell'obbligo vaccinale, il procedimento amministrativo si conclude, infatti, in base alle tempistiche definite dall'Asl.

### **LE ISCRIZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019**

Le modalità di iscrizione, per l'anno scolastico 2018/2019, ai servizi per l'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado sono disciplinate dalla Circolare M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) n. 14659 del 13.11.2017.

Il testo della Circolare è facilmente reperibile sul sito internet del Ministero.

Tale circolare, sinteticamente e per la parte che ci interessa, prevede che:

- La stessa sia applicabile alle sezioni delle scuole dell'infanzia; alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado; al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni *on line*” e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà; alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali; al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
- L'iscrizione può essere fatta a partire **dal giorno 16 gennaio 2018 al giorno 6 febbraio 2018.**

- L'iscrizione deve essere effettuata on-line tranne che in alcuni specifici casi, fra cui il caso dell'iscrizione alle sezioni delle scuole dell'infanzia ed il caso delle istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema "Iscrizioni on-line".
- L'iscrizione alle sezioni delle scuole dell'infanzia deve essere effettuata compilando la scheda allegata alla nota successivamente emanata (prot. 350 del 09.01.2018).
- La Circolare rimanda a quanto stabilito dal D.L. 73/2017, convertito con legge 119/2017 e, pertanto, risulta confermato che gli adempimenti previsti dall'art. 3 del Decreto Lorenzin si applica a tutte le nuove iscrizioni. La documentazione richiesta dal Decreto Lorenzin (ovvero la prova delle avvenute vaccinazioni o la copia della raccomandata inviata all'Asl con cui si chiede appuntamento per le vaccinazioni o il certificato di esonero / differimento / sospensione) deve essere presentata al momento dell'iscrizione.

Le norme di riferimento, dunque, sono la **Circolare Miur n. 14659 del 13.11.2017** che disciplina le iscrizioni ed il **D.L. 73/2017** cui, tuttavia, si è aggiunto nel corso del tempo anche il **D.L. 148/2017**, convertito con Legge 172 del 01.12.2017 (Cd. Decreto collegato fiscale), il quale contiene l'art. 18-ter intitolato "*Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie*".

Tale norma prevede quanto segue "1. *Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.* 2. *Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in*

*vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018”.*

Il D.L. 73/2017 (Decreto Lorenzin) deve, dunque, essere ora letto in combinato disposto con l'art. 18-ter del D.L. 148/2017 e pertanto bisogna distinguere **due casi**:

**a) Regioni in cui è già stata istituita l'anagrafe vaccinale.**

Si applica la procedura semplificata prevista dall'art. 3-bis, commi da 1 a 4 del D.L. 73/2017, già prevista dal Decreto Lorenzin a partire dall'anno scolastico 2019/2020 e che quindi viene solo “anticipata” con effetti sulle iscrizioni relative all'anno scolastico 2018/2019 nonché con effetti parziali anche in relazione all'anno corrente.

Tale procedura semplificata è così scandita:

1. In relazione agli adempimenti vaccinali, i genitori non dovranno comunicare alcunchè alle scuole né consegnare alcun documento;
2. I dirigenti scolastici dovranno trasmettere alle Asl territorialmente competenti, entro il termine del 10 marzo, l'elenco degli iscritti;
3. Le Asl territorialmente competenti provvederanno a restituire alle scuole, entro il giorno 10 giugno, gli elenchi degli iscritti completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali e che non ricadono nei casi di “deroga” (condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni) o che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione;
4. Nei dieci giorni successivi alla ricezione dell'elenco da parte dell'Asl, i dirigenti scolastici inviteranno i genitori a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni o l'esonero / differimento / omissione oppure la richiesta di appuntamento all'Asl per le vaccinazioni;
5. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici invieranno una nuova comunicazione alle Asl di competenza con cui trasmettono, se nel frattempo pervenuta, la documentazione sopra citata oppure segnalano che ciò non è avvenuto affinché l'Asl provveda di conseguenza.

Si segnala che questa procedura può applicarsi anche per l'anno in corso a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.

Si segnala altresì che l'art. 18-ter del D.L. 172/2017 prevede che debba essere sentito il Garante per la Protezione dei dati Personali il quale, in passato, già aveva negato l'autorizzazione alla trasmissione di dati sanitari dalle Asl alle scuole, bisognerà dunque attendere il parere del Garante per capire se la procedura semplificata potrà essere effettivamente già applicata.

### **b) Regioni in cui non è ancora stata istituita un'anagrafe vaccinale**

Nell'ambito delle Regioni in cui non è ancora stata istituita un'anagrafe vaccinale la procedura che si deve seguire è quella ordinaria, che ormai ben conosciamo, che risulta così scandita:

1. Entro il termine per le iscrizioni (e quindi entro il giorno 06.02.2018) i genitori dovranno consegnare alla scuola la documentazione prevista dal Decreto Lorenzin ovvero la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale (libretto vaccinale / certificato vaccinale / autocertificazione in cui si attesta che il minore è in regola con le vaccinazioni – in questo ultimo caso entro il giorno 10.07.2018 si dovrà consegnare anche la documentazione relativa a quanto dichiarato) oppure certificato medico in cui venga attestata la condizione di esonero / omissione / differimento delle vaccinazioni oppure copia della raccomandata con cui è stato richiesto all'Asl un appuntamento per effettuare le vaccinazioni.

Dunque se un genitore ha già inviato a settembre 2017 la raccomandata all'Asl e quest'ultima non ha ancora convocato il minore per le vaccinazioni oppure il relativo procedimento con l'Asl non si è concluso, la stessa raccomandata vale quale requisito per l'accesso a scuola per l'anno 2018/2019.

2. Nei dieci giorni successivi il dirigente scolastico dovrà segnalare all'Asl territorialmente competente l'eventuale mancata presentazione di alcuno dei documenti sopra citati.



3. L'Asl competente, qualora non si sia già attivata in ordine alla violazione dell'obbligo vaccinale, provvederà di conseguenza attivando l'iter previsto dalla Legge.

Si ricorda che la presentazione della documentazione di cui al punto 1. costituisce requisito di accesso alle sole scuole "non dell'obbligo" ossia alle scuole dell'infanzia ed ai servizi educativi dell'infanzia mentre non costituisce requisito di accesso per tutte le altre scuole.

I genitori, dunque, fatta l'iscrizione on-line alla scuola primaria o ad un ciclo successivo non sono comunque mai obbligati a informare la scuola dello stato vaccinale dei propri figli o dell'iter con l'Asl.

Qualsiasi insistenza da parte delle scuole per avere informazioni relative allo stato vaccinale del minore o affinché venga consegnata documentazione da parte del genitore è illegittima.

Il dirigente scolastico, infatti, potrà sempre (rectius: dovrà) segnalare all'Asl territorialmente competente l'eventuale mancata presentazione di alcuno dei documenti previsti dalla norma.

### ***In conclusione...***

Alcuni nostri associati hanno manifestato dubbi su come dare risposta ad alcune richieste informative da parte delle scuole dell'infanzia al momento dell'iscrizione.

Premesso tutto quanto sopra, da un punto di vista pratico può accadere che nel modulo precompilato della scuola venga richiesto di indicare se il bambino è vaccinato o meno.

Qualora il minore sia parzialmente vaccinato, il genitore non sbaglierebbe decidendo di barrare nessuna casella oppure di barrare la casella "sì" inserendo a penna la precisazione "parzialmente". Si consiglia, comunque, la prima opzione.

\*\*\*

È illegittima la previsione della scuola dell'infanzia che richiede, nel modulo di iscrizione, di indicare se il bambino è vaccinato o meno con specificato che "non vaccinato" equivale

a “non ammesso”. In questo caso sarà opportuno spiegare al dirigente scolastico la procedura prevista dalla normativa vigente, segnalando che la previsione della scuola è scorretta ed illegittima. Qualora il dirigente non riconosca l'errore si consiglia di far intervenire un legale, così come purtroppo accaduto a settembre 2017.

\*\*\*

Al momento dell'iscrizione le scuole richiedono l'autorizzazione al trattamento dei dati personali; questa richiesta è legittima e si consiglia al genitore di prestare il proprio consenso in relazione a quei dati personali e con quelle finalità che consentono “l'erogazione del servizio”, ovvero la raccolta dei dati minimi essenziali (dati anagrafici, recapiti telefonici, eventualmente consenso a raccogliere e non divulgare all'esterno materiale fotografico relativo alle gite, alle recite e così via.

Non c'è, invece, alcun obbligo (e si sconsiglia) di prestare consenso in relazione ai dati sensibili e sanitari, in particolare con riferimento al tema delle vaccinazioni non c'è alcun obbligo di autorizzare l'Asl a comunicare dati direttamente alla scuola.

Si ricorda, tuttavia, che ogni consenso erroneamente dato può sempre essere revocato in un momento successivo.

Si ricorda anche che l'unico soggetto autorizzato a conoscere i dati sanitari dei minori sarà il dirigente scolastico ed, eventualmente, il soggetto incaricato di ciò con le dovute forme e cautele previste dalla legge. Il personale scolastico docente e non docente, i rappresentanti dei genitori, il personale ausiliario etc... non può venire a conoscenza di nulla.

\*\*\*

In considerazione del fatto che non è, al momento, dato di sapere cosa accadrà nei prossimi mesi, si consiglia ai genitori che scelgono di iscrivere il proprio figlio, non in regola con le vaccinazioni, alle scuole dell'infanzia che ricadono nella disciplina vigente, di **verificare attentamente il contenuto del relativo contratto.**

Può, infatti, accadere che con l'iscrizione ci si obblighi a pagare l'intera retta annuale a prescindere dalla frequentazione effettiva o meno.

Qualora, però, si dovesse incorrere in una esclusione dalla scuola e fosse necessario collocare il bambino in una realtà alternativa, i costi andrebbero a sommarsi. Si suggerisce, dunque, di prestare attenzione anche a questo aspetto e quindi di valutare il contenuto del contratto di iscrizione così da effettuare una scelta consapevole.



Udine, li 27.01.2018

L'Associazione di promozione sociale PIANO B



**Associazione PIANO B**  
Sede legale in via Altan, 4 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)  
Codice Fiscale: 91094530937

11/11

[associazione@pianob.info](mailto:associazione@pianob.info)  
[segreteria@pianob.info](mailto:segreteria@pianob.info)  
[www.pianob.info](http://www.pianob.info)